



Università
per Stranieri
di Perugia

IL RETTORE

Premesso che

- con deliberazioni n. 29/2025 del Senato Accademico e n. 39/2025 del Consiglio di amministrazione, nelle sedute, rispettivamente, del 25.03.2025 e del 26.03.2025, è stato approvato il testo del nuovo Regolamento di disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo;
- con D.R. 144 del 7.04.2025 è stato emanato il Regolamento suddetto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 14 dicembre 2021, n. 226, contenente il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

Richiamati in particolare i commi 6 e 7 dell'art. 8 del D.M. 226/21 che prevedono quanto segue:

- Comma 6. "Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari".
- Comma 8. "I dottorandi possono chiedere, per comprovati motivi previsti dalla legge o dai regolamenti di dottorato, la sospensione del corso per una durata massima di sei mesi. Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente.";
- Comma 9. "I periodi di proroga e sospensione di cui ai commi 6, 7 e 8 non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge";

Considerato pertanto che l'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 stabilisce che la durata del corso di dottorato è pari a tre anni, e che le eventuali proroghe e sospensioni concesse nel corso del ciclo formativo non possono superare complessivamente i diciotto mesi, salvi casi eccezionali debitamente motivati;

Considerato altresì che lo stesso DM 226/2021 prevede che il dottorando per poter concludere il percorso di dottorato e accedere alla discussione finale, debba depositare, entro i termini stabiliti, la tesi completa, una sintesi della stessa, la relazione triennale e l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche, elementi indispensabili per consentire la nomina dei valutatori e della commissione giudicatrice;

Tenuto conto che è stato riscontrato che:

- in assenza di specifica disciplina regolamentare, in alcuni casi le carriere di dottorato rimangono formalmente aperte per anni dopo la conclusione del triennio, anche in assenza della documentazione finale necessaria, senza che sia possibile completare il percorso di valutazione e discussione della tesi;
- tali situazioni impediscono la chiusura formale della carriera accademica del dottorando determinando criticità operative e amministrative quale l'anomala e



irregolare permanenza nello status di dottorandi senza una reale prosecuzione delle attività formative e di ricerca;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del vigente “Regolamento di disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca” prevedendo l’introduzione di una disposizione specifica che consenta di dichiarare la decadenza d’ufficio dei dottorandi la cui carriera risulti ancora aperta a distanza di 3 anni dalla data di conclusione del Corso, senza aver rinunciato o completato le attività previste e trasmesso la documentazione necessaria alla conclusione dell’iter, al fine di:

- garantire il rispetto della normativa nazionale vigente in materia di dottorato di ricerca, in particolare il DM n. 226/2021, che stabilisce in maniera chiara la durata dei corsi, i limiti massimi di sospensione e proroga (18 mesi complessivi), nonché le condizioni necessarie per il conseguimento del titolo, evitando situazioni di prolungamento illimitato o irregolare dei percorsi di dottorato;
- tutelare l’integrità e il valore del titolo di dottore di ricerca, assicurando che esso venga rilasciato solo a seguito del regolare compimento delle attività formative e di ricerca previste, e della presentazione della tesi e dei documenti obbligatori entro tempi definiti e ragionevoli;
- salvaguardare la qualità e la trasparenza del sistema di formazione dottorale dell’Ateneo, promuovendo un modello di gestione ordinato, coerente con i principi di responsabilità, rendicontazione, qualità e controllo dei percorsi formativi;
- consentire la chiusura formale di carriere sospese laddove i colleghi dei docenti non siano più attivi e operativi da anni, assicurando così il corretto aggiornamento dei sistemi informativi e delle anagrafi accademiche, evitando la permanenza nel sistema di carriere non più attive che ostacolano la corretta rilevazione dei dati su iscritti e titoli conseguiti, anche ai fini della reportistica ministeriale;
- disciplinare in modo puntuale il procedimento di decadenza ai sensi della Legge n. 241/1990 fornendo un quadro regolamentare chiaro e prevedibile ai dottorandi, talché siano così pienamente consapevoli delle tempistiche e delle conseguenze del mancato rispetto delle scadenze previste per la conclusione del percorso;

Viste le deliberazioni n.128/2025 del Senato Accademico e n.153/2025 del Consiglio di amministrazione, nelle sedute, rispettivamente, del 23.09.2025 e del 24.09.2025, che hanno approvato il testo del nuovo Regolamento di disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo (Allegato A);

Richiamati

- la legge 3 luglio 1998, n. 210, “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo”, in particolare l’articolo 4 “Dottorato di ricerca”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”,



Università per Stranieri di Perugia

nel testo vigente, in particolare l'articolo 19 recante disposizioni in materia di dottorato di ricerca;

- lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 80 del 13.04.2012, ultime modifiche emanate con D.R. n. 64 del 31.03.2023, in vigore dal 7 aprile 2023, e in particolare l'art. 30 "Modifiche dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo", comma 4 e comma 5, di seguito riportati:

Art. 5 comma 4: "L'iniziativa per l'adozione e la modifica dei Regolamenti di Ateneo spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo collegiale cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi",

Art. 5 comma 5 "I Regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, salva la possibilità, in casi di particolare e motivata urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo";

Ritenuto pertanto opportuno prevedere che le disposizioni di cui al suddetto Regolamento entrino in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo del Decreto rettorale di emanazione;

DECRETA

di emanare l'allegato "Regolamento di disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo" (Allegato A).

Il predetto Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e alla medesima data perde efficacia il Regolamento di disciplina dei corsi di Dottorato di Ricerca di Ateneo, emanato con D.R. n. 144 del 07.04.2025.

IL RETTORE
Prof. Valerio De Cesaris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.